



COMUNE DI CASTILENTI
Provincia di Teramo
Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax
0861/999432
P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

*****COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *****

Numero 21 Del 20-12-2019

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL DLGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 S.M.I. - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

Giuliani Alberto	P	LUPINETTI LINO	P
Rommelli Vincenzo	P	DEL ROCINO ENRICO	P
Di Michele Cesare	A	Franciotti Dario	P
Mazzocca Sabina	P	Perilli Antonio	P
Antonelli Filippo	P	D'Addazio Gabriele	A
SICHETTI SONNY	P		

ne risultano presenti 9 e assenti 2

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza il Signor Giuliani Alberto in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale signor Gregori Paola.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000:

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
f.to

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
f.to

Il Sindaco riferisce sulle società partecipate possedute direttamente ed indirettamente dal Comune di Castilenti.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Castilenti con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castilenti e dato atto che

l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, quale ausilio alla Revisione periodica delle Partecipazioni Pubbliche di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e all'adempimento integrato della rilevazione annuale delle Partecipazioni e dei Rappresentanti prevista dall'art. 17 del D. L. n. 90/2014, aggiornate per gli adempimenti in scadenza il 31/12/2019, riferite alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Interviene il consigliere Franciotti chiedendo, in merito al GAL Terre d'Abruzzo, quali sono i Comuni partecipanti a tale società consortile.

Il Sindaco risponde che, sicuramente, partecipa il 50% dei Comuni della Provincia.

Il consigliere Franciotti afferma che il GAL non ha prodotto niente per Castilenti e chiede se una società con tali caratteristiche possa rientrare tra le società partecipabili: qual è il bilancio, quali sono gli scopi? La ritiene una cosa inutile e solo uno spreco di soldi.

Il Sindaco replica leggendo i dati della società partecipata e precisa che essa ha tutti i requisiti per essere inserita nelle società partecipate.

Il consigliere Franciotti chiede di conoscere il parere del Revisore.

Il Sindaco risponde che non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione e legge e consegna al consigliere Franciotti un parere espresso in tal senso dall'O.D.C.E.C.

Il consigliere Franciotti fa notare che l'anno scorso, in occasione della ricognizione delle partecipate, il parere del Revisore, anche con prescrizioni, è stato acquisito e chiede se è stato adempiuto a tali prescrizioni.

Rileva quindi che manca il parere del Revisore, tenuto anche conto che, nella nota consegnatagli dal Sindaco, si evidenzia che il parere del Revisore può non essere superfluo.

Il Sindaco ribadisce che il parere non è necessario.

Il consigliere Franciotti chiede ancora di sapere chi è il rappresentante del Comune in tale società e se il Sindaco partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco risponde di partecipare e, alla domanda del consigliere Franciotti se ci sono riscontri alla sua partecipazione, sottolinea che non deve dare riscontro.

Il consigliere Franciotti conclude affermando che il Sindaco non conosce l'argomento ed aggiunge che nella ricognizione manca il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti.

Il Sindaco specifica che il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti non è una società partecipata e, all'obiezione del consigliere Franciotti che rileva che con delibera n. 5 del 2016, il Comune aveva ricompreso il Consorzio tra le partecipate, risponde che la delibera n. 5 è di marzo 2016 e che il D. Lgs. N. 175/2016 è stato approvato ad agosto 2016, quindi successivamente, e ha modificato i criteri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile;

Preso atto degli interventi che si sono succeduti;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti: nessuno, contrari n.2 (Franciotti e Perilli) espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
2. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Castilenti detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del DLgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal DLgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., al MEF, tramite l'applicativo web Partecipate, e alla Corte dei Conti, mediante l'applicativo *ConTE*.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 7, astenuti: nessuno, contrari n.2 (franciotti e Perilli) espressi in forma palese DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RAGIONIERE

f.to

Castilenti, lì 24-01-2020

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69) .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Castilenti, lì 08-02-2020

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2020 al 08-02-2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì,

**ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 134
DEL D. LGS. 267/2000.**

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to
